

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 369

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABRI, SCEVAROLLI, FRANZA, SELLITTI, AGNELLI** Arduino, **CASOLI, MARNIGA, REVIGLIO** e **SCHEDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1992

Abrogazione del comma *6-bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, la Camera dei deputati votò l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 2 del decreto, col quale si sanciva l'equiparazione «ad ogni effetto» dei vitalizi, spettanti ai parlamentari, in dipendenza della cessazione dalle cariche, alle rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera *h*), dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè «le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso».

L'emendamento aggiuntivo sollevò, nel corso dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, severe e fondate critiche da parte dei senatori socialisti come da parte di altri Gruppi parlamentari.

L'imminenza dello scadere dei termini di vigenza del decreto-legge in conversione, un decreto - giova ricordarlo - che rivestiva grandissimo rilievo ai fini della attuazione della manovra di politica economica del Governo, precluse la possibilità concreta di cassare la norma: il rinvio del disegno di legge alla Camera avrebbe infatti comportato, di fatto, la caducazione del decreto-legge.

Stante tale difficoltà, i capigruppo dei partiti di maggioranza sottoscrissero un

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordine del giorno col quale si impegnava il Governo, con fondamento giuridico, a interpretare l'equiparazione tra i vitalizi parlamentari e le rendite vitalizie ai soli effetti civili e previdenziali, e non già a quelli tributari, e a provvedere sollecitamente alla emanazione di norme interpretative in tale senso.

In sede di discussione i senatori socialisti subordinarono l'approvazione del comma aggiuntivo dell'articolo 2 del decreto - una approvazione tecnica, non di merito - all'assunzione da parte del Governo di un impegno formale ad adottare, nel corso del Consiglio dei ministri immediatamente successivo, le misure occorrenti a sciogliere ogni equivoco e a impedire l'introduzione

di un privilegio ingiustificabile nel momento in cui si chiedono ai lavoratori e ai pensionati sacrifici e pazienza. Tale impegno, nel corso di una seduta assai tormentata del Senato, venne dal rappresentante del Governo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

A tutt'oggi il Governo si è dimostrato doppiamente inadempiente, sia perchè non ha minimamente ottemperato all'indirizzo interpretativo che si era impegnato a rispettare, sia perchè nulla ha predisposto, sul piano dell'iniziativa legislativa.

A questo punto riteniamo improcrastinabile una iniziativa legislativa parlamentare che abroghi la norma introdotta nel decreto-legge n. 69 del 1989.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma *6-bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.